

Migranti, tetto di spesa per i difensori in Albania

A rischio il diritto di difesa

Giustizia

In Gazzetta il decreto per le trasferte per assistere i migranti

Patrizia Maciocchi

Sono state definite misura e condizioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli avvocati e gli interpreti che vanno in Albania per assistere gli immigrati, ammessi al gratuito patrocinio. Una norma adottata nell'ambito dell'Accordo stipulato tra Italia e Albania. Il decreto 5 luglio del ministero della Giustizia, di concerto con l'Economia (Gazzetta Ufficiale del 24 agosto), regola le trasferte per partecipare alle udienze, che i legali sono chiamati a fare quando non è possibile il collegamento telematico o il rinvio dell'udienza è incompatibile con i termini del procedimento. Per il rimborso è previsto un tetto di 500 euro, per spese documentate per trasporto, alloggio e vitto.

L'accordo «per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» tra il premier Edi Rama e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevede la possibilità di inviare in Albania richiedenti asilo e migranti intercettati nel mar Mediterraneo e destinati a centri di accoglienza sotto la giurisdizione italiana. Gli esborsi per i viaggi di difensori e interpreti, si aggiungono a quelli necessari per le trasferte dei funzionari del ministero: dal personale Dap a quello interforze.

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, pur apprezzando lo spirito del decreto, esprime più di una perplessità sull'applicazione. «Nel testo non si specifica quale è il raggio d'azione dell'assistenza legale. E il patrocinio a carico dello Stato è previsto sia in sede penale che civile o amministrativa. Nel caso di procedimenti penali i termini di definizione sono sempre molto stretti. Prendiamo ad esempio - afferma Greco - il reato di immigrazione clandestina, per impugnarlo ci sono 14 giorni, ma lo stesso vale anche per reati di terrorismo o altri. Il giudice potrebbe accorgersi tre giorni prima dell'udienza che non è possibile il colle-

gamento da remoto. Difficile per un avvocato in così poco tempo riuscire a lasciare, magari altre udienze, volare in Albania, incontrare il cliente e adeguatamente difenderlo. Senza contare che il rimborso per spese di trasferta, da organizzare praticamente a vista, per il vitto e l'alloggio anche di soli due giorni appare davvero troppo ridotto. Sono poi somme - conclude Greco - che il difensore dovrebbe anticipare, aspettando magari anni per il rimborso, visti i tempi del gratuito patrocinio. I procedimenti in tema di immigrazione vanno definiti in tempi brevi. L'ipotesi della trasferta in Albania del difensore e dell'interprete credo provocherà notevoli disagi».

Parte dal limite di spesa il presidente dell'Unione camere penali italiane, Francesco Petrelli. «Poiché si tratta di tutelare l'effettività del diritto di difesa del migrante, in relazione ai diritti fondamentali della persona, il tetto previsto - sostiene Petrelli - ap-



Il rimborso per viaggio e soggiorno quantificato al massimo in 500 euro

pare troppo modesto. I 500 euro dovrebbero coprire le spese di spostamenti sia nel territorio nazionale che estero. Una cifra tanto contenuta da poter risultare compressiva del diritto all'effettività della difesa».

L'esiguità dei rimborsi non è la sola criticità evidenziata da Petrelli. «La delocalizzazione delle aree di trattenimento dei migranti per la verifica dei requisiti di ingresso o di permanenza nel territorio dello Stato è una pratica dissennata - dice il presidente dei penalisti - che costituisce in sé una violazione del diritto di difesa impedendo un congruo contatto con i difensori. Con riferimento ai richiedenti asilo c'è poi il rischio di violare anche le norme dell'Unione e di creare moltissimi problemi di gestione sia dal punto di vista giuridico sia operativo». Contro l'esternalizzazione dei processi anche il segretario dell'Organismo congressuale forense, Accursio Gallo. «Il tetto di spesa, vanifica il diritto di difesa - sostiene Gallo - con i processi in Italia ci sarebbero meno spese e rischi minori di violare diritti fondamentali».